

RICHIESTA 1

Si chiede alla S.V. di rendere chiarimento ai seguenti quesiti:

1) In relazione al requisito di cui al paragrafo 6.2. del disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria), si chiede alla S.V. di voler confermare che fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto s'intendono l'esecuzione di servizi di pulizia in genere.

2) In relazione al requisito di cui al paragrafo 6.3. del disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale), si chiede alla S.V. di voler chiarire e/o confermare se per servizio analogo di punta s'intenda anche un contratto svolto per servizi di pulizia presso Università che, come noto, rappresenta luogo di cultura.

RISPOSTA 1

1) Si

2) Per maggiore chiarezza si riporta l'art. 101 del D.lgs. 42/2004:

Comma 1 - Ai fini del presente codice sono istituiti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

Comma 2 - Si intende per:

- a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

RICHIESTA 2

Buongiorno, in riferimento al punto 6.3 del Disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" che prevede testualmente:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- Un unico contratto per servizi analoghi svolto nell'ultimo triennio in favore di Istituti o luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D.lgs. 42/2004 per un importo maturato nel triennio precedente di almeno € 1.250.000,00 IVA esclusa.

1) Si chiede di confermare che per triennio di riferimento di intenda il periodo 2020/2022;

2) Si chiede di confermare che i locali del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, nello specifico tutto il complesso ubicato in Piazza della Farnesina sia da considerare Istituto di cultura.

RISPOSTA 2

- 1) Il triennio di riferimento è 2020/2021/2022
- 2) Per maggiore chiarezza si riporta l'art. 101 del D.lgs. 42/2004:

Comma 1 - Ai fini del presente codice sono istituiti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

Comma 2 - Si intende per:

- a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

RICHIESTA 3

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se il mancato possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 sia motivo di esclusione.

RISPOSTA 3

Il possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 è obbligatorio

RICHIESTA 4

Si pongono i seguenti quesiti:

1. in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3.a) del Disciplinare di gara, e precisamente all'"esecuzione di un unico contratto per servizi analoghi svolti nell'ultimo triennio in favore di Istituti o luoghi della cultura di cui all'art. 101 del D. Lgs. 42/2004", si chiede conferma che un'Università storica, composta da edifici di pregio storico ed artistico, biblioteche e un museo soddisfi il requisito richiesto;

2. in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3.b) del Disciplinare di gara, e precisamente al possesso della Certificazione ISO 27001, si chiede se trattasi di refuso o se la certificazione richiesta è realmente questa. Il dubbio nasce poichè tale certificazione riguarda la sicurezza informatica. Probabilmente questa spett.le SA voleva invece indicare la ISO 37001, riguardante l'anticorruzione, certificazione che parrebbe più attinente alla procedura in oggetto.

RISPOSTA 4

1) Per maggiore chiarezza si riporta l'art. 101 del D.lgs. 42/2004:
Comma 1 - Ai fini del presente codice sono istituiti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
Comma 2 - Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

2) Non si tratta di refuso. La certificazione ISO 27001 è richiesta in quanto si ritiene che dal momento che l'informazione è un bene che aggiunge valore all'impresa, e che ormai la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento.

RICHESTA 5

In caso di partecipazione in rti si chiede di conoscere se le certificazioni di cui all'art 6.3 del disciplinare di gara devono essere possedute tutte da entrambe le compagini di cui si compone il raggruppamento temporaneo o basta che alcune le abbia solo una delle due partecipanti

RISPOSTA 5

Il requisito relativo alle certificazioni di cui al paragrafo 6.3. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso

RICHIESTA 6

si formulano i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento alla fascia di classificazione delle pulizie ai sensi del D.M. n. 274/97 di cui al punto **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE lettera a) del Disciplinare di gara**, si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio di 65, comma 2 lettere b) del nuovo Codice degli appalti che affida l'esecuzione del servizio di pulizie a diverse consorziate esecutrici, sia sufficiente la fascia posseduta dal Consorzio medesimo oppure, in alternativa, complessivamente dalle consorziate esecutrici in modo tale che la somma delle fasce possedute da ciascuna consorziata sia uguale o superiore alla fascia richiesta;

2. Con riferimento al requisito di cui al punto **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lettera a) del Disciplinare di gara**, si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di un Raggruppamento temporaneo di impresa sia sufficiente che il suddetto requisito sia posseduto al 100% da parte di una qualsiasi impresa del suddetto RTI.

RISPOSTA 6

1 Con riferimento alla fascia di classificazione delle pulizie ai sensi del D.M. n. 274/97 di cui al punto **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE lettera a) del Disciplinare di gara**, si conferma che tale requisito può essere posseduto dal Consorzio e/o complessivamente dalle consorziate.

2 Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso e dalla Mandataria in misura maggioritaria.

RICHIESTA 7

Buongiorno, in riferimento al requisito di cui al punto 6.3 lettera a) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, chiediamo conferma che l'ultimo triennio sia da intendersi 2020-2021-2022.

RISPOSTA 7

Si da intendersi 2020-2021-2022

RICHIESTA 8

Buongiorno, con riferimento all'offerta tecnica di cui all'Art. 16 del Capitolato, siamo a chiedere conferma che le 30 facciate, fanno riferimento esclusivamente alla Relazione Tecnica di cui al comma a. In caso di risposta negativa, si segnala che gli elenchi di cui ai commi b.-c. ed in particolare le schede ivi richiamate, possono essere composte anche da 10 facciate per ciascun prodotto/strumento, risultando pertanto insufficienti.

Si richiede inoltre di derogare il carattere Times New Roman 12 p.ti per schemi e tabelle numeriche, per favorire l'intelligibilità del documento.

RISPOSTA 8

Le 30 facciate comprendono: a) relazione tecnica; b) l'elenco dei prodotti; c) elenco macchinari/ attrezzature; copertina e indice con esclusione delle schede tecniche.

Il carattere Times New Roman può essere cambiato, 12p.ti non deve essere cambiato.

RICHIESTA 9

1. Dando seguito al Requisito di capacità >Tecnico Professionale ed in particolar modo al fatturato ultimo triennio, seppur vero che si chiede espressamente nei luoghi di cultura, ma cosa intendete quando chiedete e/o di eventuali Istituti?;
2. Si può avere anche un fatturato minimo per servizi di pulizia presso luoghi di cultura ed il restante (fino al raggiungimento di quanto da Voi richiesto nel triennio) sia dovuto a servizi di eseguiti con Enti Pubblici classificati , quali Banche, Comuni, Siti industriali ecc ecc.?

RISPOSTA 9

1 Per eventuali altri istituti si intendono tutti quelli previsti dall'art 101 del D.lgs. 42/2004
2 Il fatturato globale minimo annuale è da riferirsi al settore di attività oggetto dell'appalto e pertanto non solo dei luoghi della cultura.

RICHIESTA 10

Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3 lettera a) si chiede se nei "servizi analoghi svolti nell'ultimo triennio in favore di Istituti o luoghi di cultura " possono rientrare servizi svolti presso Università.

Si chiede inoltre se, in caso di partecipazione in R.T.I., il suddetto requisito può essere posseduto solo dalla mandataria.

RISPOSTA 10

1) Per maggiore chiarezza si riporta l'art. 101 del D.lgs. 42/2004: Comma 1 - Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Comma 2 - Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca; d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

2) Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto lett. a) può essere posseduto dalla Mandataria nella sua totalità.

RICHIESTA 11

Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3 lettera a) si chiede se per "servizi analoghi" possano intendersi esclusivamente servizi di pulizia.

Si chiede altresì se il servizio di manutenzione può essere subappaltato.

RISPOSTA 11

1. Per servizi analoghi deve intendersi attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee.

2. Come previsto dall'art 8 del Disciplinare: Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare specificando la percentuale e le attività; non è ammessa indicazione generica.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

RICHIESTA 12

lo scorso 30 Agosto, abbiamo inoltrato un quesito importante all'attenzione di codesta rispettabile Stazione Appaltante.

Poiché il medesimo riguarda uno dei requisiti tecnico-economici, il Vostro responso risulta fondamentale per la partecipazione della scrivente alla procedura di gara in oggetto.

RISPOSTA 12

La Stazione Appaltante ha risposto in data 08/09/2023

RICHIESTA 13

Con riferimento ai punti 6.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria e 6.3 lett. A) e lett. b) si chiede di confermare che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa tali requisiti possano essere in possesso della Società Mandataria.

RISPOSTA 13

I riferimenti ai punti 6.2 e 6.3 lett. a) e lett. b) possono essere possedute dalla Mandataria nella sua totalità.

RICHIESTA 14

Spett.le Stazione Appaltante,

Con riferimento alla vostra risposta al quesito, si vuole chiarire e/o precisare che codesta spett. le società svolge il servizio di pulizia presso l'Università della Basilicata, (che come noto rappresenta luogo di cultura) all'interno del quale sono presenti tre biblioteche:

Campus Macchia Romana – Via dell'Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza (Biblioteca Centrale di Ateneo);

Campus Francioso - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza (Polo umanistico sala lettura);

Campus Matera – Via Lanera, 20 – 75100 Matera (Biblioteca Centrale di Ateneo).

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché all'interno del complesso universitario sono presenti biblioteche, archivi, che come precisato dalla S.V e come indicato dall'art. 101 del D.lgs. 42/2004 comma 2, risultano essere luoghi della cultura, si chiede di voler confermare, ai fini della massima partecipazione, il quesito di che trattasi.

RISPOSTA 14

Spett.le Operatore, si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di gara.

RICHIESTA 15

Buongiorno, si pone il seguente chiarimento:

- in merito alla figura del "Restauratore" come da elenco del personale, si chiede se anche questa figura è assunta con contratto di Multiservizi e quali sono le sue mansioni, poiché parrebbe una figura con mansioni non attinenti ai servizi oggetto di gara.

RISPOSTA 15

Sono collaboratori restauratori, non svolgono attività di pulizie ma coordinano il personale e controllano che esso, durante l'attività di pulizia rispetti i protocolli, le modalità e la tipologia dei prodotti utilizzati allo scopo di non arrecare danno alle infrastrutture e alle opere di valore inestimabile. Il CNL applicato è Multiservizi IV livello

RICHIESTA 16

L'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 relativo alla costituzione della Garanzia per la partecipazione alla gara, non contempla più (come invece previsto dall'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016) l'impegno del fidejussore al rilascio della garanzia definitiva.

Pertanto, si chiede di confermare che tale prescrizione di cui al punto 10 lettera f) del Disciplinare sia un refuso.

RISPOSTA 16

Si conferma che non è più necessaria la dichiarazione di impegno del fidejussore al rilascio della garanzia definitiva

RICHIESTA 17

Buongiorno,

si pongono i seguenti chiarimenti in riferimento all'offerta tecnica:

1. All'interno del Disciplinare di gara al capitolo 16. OFFERTA TECNICA, a pagina 25 e 26, viene indicato che l'offerta tecnica non dovrà superare le 30 facciate. Nello stesso punto viene indicato che l'offerta tecnica deve contenere: a. una relazione; b. l'elenco dei prodotti; c. l'elenco di macchinari e attrezzature. Si chiede conferma che le 30 facciate siano da intendersi solo per la relazione e che quindi non devono essere conteggiate anche le pagine per i punti b. e c.

2. Si chiede inoltre se nelle 30 facciate sono comprese copertina e indice.

RISPOSTA 17

Le 30 facciate comprendono: a) relazione tecnica ; b) l'elenco dei prodotti ; c) elenco macchinari e attrezzature ed eventuale copertina e indice con esclusione delle schede tecniche

RICHIESTA 18

Con la presente si chiede conferma che la dichiarazione antimafia familiari conviventi (di cui è presente lay-out tra gli atti di gara) non deve essere prodotta in sede di presentazione dell'offerta bensì dall'aggiudicatario preliminarmente alla stipula.

RISPOSTA 18:

Si conferma

RICHIESTA 19

Buongiorno,

si chiede se ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 6.3 lett. a) sia sufficiente avere eseguito esclusivamente servizi di pulizia presso la Fondazione Arena di Verona.

RISPOSTA 19

I servizi analoghi devono essere svolti nell'ultimo triennio in favore di Istituti o luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D.lgs. 42/2004

RICHIESTA 20

In riferimento al requisito richiesto al punto 6.3 a)

“Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

il Concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- Unico contratto per servizi analoghi svolto nell'ultimo triennio in favore di istituti o luoghi di cultura di cui all'art.101 del D.lgs. 42/2004 per un importo maturato nel triennio precedente di almeno 1.250.000= + iva”

E visto quanto riportato al punto 6.4 a) del disciplinare – indicazioni per i Raggruppamenti temporanei di impresa – RTI

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso e dalla mandataria in misura maggioritaria.

Chiediamo conferma che al fine del soddisfacimento del requisito in caso di partecipazione in ati sia corretta la seguente interpretazione:

esempio:

Capogruppo Mandataria – svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione nel triennio 2020-2022 in favore di istituti o luoghi di cultura di cui all'art.101 del D.lgs. 42/2004 per un importo totale nel triennio pari ad almeno Euro 1.000.000=

Mandante – svolgimento dei servizi di manutenzione nel triennio 2020-2022 in favore di istituti o luoghi di cultura di cui all'art.101 del D.lgs. 42/2004 per un importo totale nel triennio pari ad almeno Euro 300.000=

Importo totale raggiunto dal RTI nel suo complesso Euro 1.300.000=

RISPOSTA 20

Al fine del soddisfacimento del requisito, l'esempio trasmesso risulta corretto.

RICHIESTA 21

In relazione al costo della manodopera, si rileva un'incongruenza tra i livelli goduti dal personale attualmente in forza di cui all'*Allegato 3 Elenco Addetti* - oggetto di clausola sociale (come prescritto all'Art. 19 del *Disciplinare di Gara*) - e i livelli considerati per la determinazione del costo della manodopera di cui all'*Allegato Quadro Economico Base di Calcolo*. In particolare, le ore annue stimate sia per gli addetti al servizio di pulizia sia per i collaboratori restauratori sono state valorizzate considerando il costo medio orario previsto dalle tabelle FISE dei rispettivi CCNL per il II Livello mentre dall'*Allegato 3* sopra richiamato si evince la presenza di addetti inquadrati prevalentemente al 3° e 4° Livello. Ciò premesso, si chiedono chiarimenti in quanto il costo della manodopera indicato da codesta Stazione Appaltante appare sottostimato se rapportato ai livelli di inquadramento del personale attualmente operante.

RISPOSTA 22

Stett.le Operatore, si confermano il personale, i livelli e le ore indicati nell'allegato. Il costo della manodopera tiene conto che le tabelle indicano costi medi suscettibili di scostamento. Ad esempio l'Irap non rappresenta più un costo per le aziende e in Campania è attualmente vigente lo "sggravio del sud" applicabile ad ogni operatore e che incide sul costo orario della manodopera

RICHIESTA 23

Buongiorno,

si pone il seguente chiarimento:

- L'art. 3 del disciplinare di gara specifica che "I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso secondo art. 41 del d.lgs. n. 36/2023". Pertanto l'importo soggetto a ribasso

sembrerebbe essere solo quello relativo alle spese generali, di cui utile, materiali, prodotti, spese ammortamento, trasporti, ecc..., pari a € 642.871,66.

Si chiede conferma però che, come da recentissimo Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 giugno 2023 n. 5665, sia consentito ribassare i costi della manodopera, purchè il concorrente dimostri che il ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, e che pertanto in quel caso non sia causa di esclusione se i costi della manodopera vengono ribassati.

RISPOSTA 23

Per maggiore chiarezza si riporta l'art.41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

RICHIESTA 24

Buongiorno con la presente si chiede conferma che il modello Familiari conviventi presente tra la documentazione di gara, non debba essere presentato insieme alla documentazione amministrativa richiesta.

In caso contrario si chiede se possibile allegare, in sostituzione, la White List.

RISPOSTA 24

Si conferma

RICHIESTA 25

Buongiorno,

si chiede di chiarire se il pagamento del servizio sarà a forfait o a misura.

RISPOSTA 25

Come previsto dall'art.3.1 del Disciplinare, le prestazioni eseguite saranno contabilizzate e liquidate a cadenza bimestrale a forfait.

RICHIESTA 26

la presente per formulare i seguenti quesiti:

in riferimento al "requisito di capacità tecnico-professionale" di cui al punto 6.3 lett. a) , si chiede conferma che, in caso di partecipazione in ATI, il contratto analogo richiesto possa essere frazionato, e dunque soddisfatto cumulativamente dal Raggruppamento con quota maggioritaria della mandataria, come specificato nel Disciplinare di Gara;

n riferimento al "requisito di capacità tecnico-professionale" di cui al punto 6.3 lett. b) , si chiede conferma che, in caso di partecipazione in ATI, le Certificazioni richieste possono essere possedute cumultivamente dal Raggruppamento, come indicato nel Disciplinare di Gara.

RISPOSTA 26

Si conferma così come stabilito dall'art. 6.4 del Disciplinare

RICHIESTA 27

Buongiorno,

Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:

1) In riferimento al punto "6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA", il fatturato globale minimo almeno pari a € 1.250.000,00 per attività di servizi di pulizia deve intendersi singolarmente per ogni anno?

2) In riferimento al punto "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" e precisamente al punto "a)" viene richiesto al concorrente "Un unico contratto per servizi analoghi svolto nell'ultimo triennio in favore di Istituti luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D.Lgs. 42/2004" , si chiede se per ultimo triennio si intenda 2020-2021-2022 oppure da Agosto 2020 ad Agosto 2023?

3) Considerato che all'art 1 "Oggetto dell'Appalto" del Capitolato Speciale d'Appalto, si riporta: "L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e gestione del servizio di servizio di manutenzione programmata, pulizia, sanificazione e disinfestazione e di raccolta differenziata dei rifiuti" e che all'art. 2 "Tipologia di attività" le attività da svolgere rientrano per analogie di attività in quattro macroaree:

1. Manutenzione programmata degli apparati decorativi, arredi storici, sanificazione e disinfestazione

2. Pulizia

3. Raccolta differenziata dei rifiuti

4. Facchinaggio

Si chiede, quindi, se per soddisfare il requisito di cui al punto "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare, bisogna comprovare attraverso contratti svolti per attività di manutenzione, pulizia, raccolta differenziata dei rifiuti, facchinaggio, che nell'insieme raggiungono l'importo di € 1.250.000,00?

4) In riferimento al punto "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare e precisamente al punto "b)" viene richiesta la certificazione ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001), il presente Operatore Economico non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, quindi chiediamo quali mezzi a comprova può presentare in alternativa alla certificazione?

RISPOSTA 27

1) Si

2) Anni 2020 2021 2022

3) Come indicato nell' art. 6.3 lett a) del Disciplinare si ribadisce che il contratto deve essere unico

4) la certificazione ISO/IEC 27001 è obbligatoria

RICHIESTA 28

In riscontro alla vostra risposta riferita all'obbligatorietà della certificazione ISO 27001 lo scrivente operatore economico è a conoscenza che per la partecipazione debba essere in possesso della suddetta certificazione, ma considerato che il Disciplinare di gara alla pag. 13 riporta in calce "L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti." e considerato che avendo partecipato alla precedente procedura di gara nell'anno 2020 con CIG: 8287629FCA, si è stati ammessi alla procedura presentando una dichiarazione da parte del responsabile dei Servizi Informatici che attestava che la nostra società adotta un Sistema di Gestione conforme alla norma ISO 27001, per la gestione della sicurezza delle informazioni. Ciò stante riformuliamo la nostra domanda chiedendovi se è possibile partecipare alla procedura presentando quale comprova del requisito richiesto la stessa dichiarazione presentata per la procedura di gara precedente.

RISPOSTA 28

Si richiama quanto stabilito all'art. 6.3 lettera b).

Si precisa che, in caso di impossibilità di ottenere le certificazioni entro il termine richiesto, **per causa a sé non imputabile**, la prova delle misure equivalenti non può derivare dall'autocertificazione resa dal medesimo operatore economico ma può essere fornito ad esempio attraverso la dimostrazione del possesso di certificati di gestione sostanzialmente equivalenti o superiori oppure con dichiarazioni provenienti da soggetti terzi di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore

RICHIESTA 29

Con riferimento all'art. 18.1 Criteri di valutazione offerta tecnica del Disciplinare si chiede quanto segue:

1) Al criterio 2.1. Piano Presenze mensili e Cronoprogramma degli interventi periodici e "a richiesta", viene indicato che come elemento di valutazione verrà preso in considerazione il cronoprogramma degli interventi periodici ed "a richiesta previsti", all'uopo si chiede quali siano gli interventi a richiesta previsti ed in quanto a richiesta come indicare all'interno del cronoprogramma una loro puntuale frequenza.

2) Al criterio 3.1 Estensione del servizio in occasioni di mostre, manifestazioni istituzionali e/o polungamenti serali senza costo aggiuntivo per l'Amministrazione stimato in circa 11 occasioni annui, saranno attribuiti 5 punti al concorrente che offrirà un aumento pari all'1%, mentre nella colonna dei punti tabellari viene riportato il punteggio tabellare "6". Pertanto si chiede per quale elemento di valutazione venga attribuito 1 punto.

3) Al criterio 3.3 Pronto intervento in casi eccezionali, l'elemento di valutazione di carattere tabellare viene attribuito nel caso in cui l'operatore economico dia disponibilità ad interventi eccezionali per la sostituzione [...] di modico importo, ci confermate che i materiali sostitutivi sono a carico dell'Amministrazione sia di modico importo che di importo più rilevante? Se i materiali sono a carico dell'Amministrazione domandiamo la dicitura "di modico importo" a cosa faccia riferimento.

4) Al criterio 3.5 Ulteriori migliorie proposte dall'operatore economico, chiediamo se le proposte migliorative riferite alle attrezzature sono da intendersi in termini di quantità rispetto a quelle previste nell'allegato 2 al Capitolato Speciale d'Appalto oppure in termini di tipologia aggiuntiva a quelle previste?

RISPOSTA 29

1) Gli interventi su richiesta sono quelli indicati nel criterio 3.1.

2) In riferimento al criterio 3.1 è da considerare il valore del punteggio riportato nella Tabella dei criteri tabellari (T) quindi 6 (sei) punti e non 5 (cinque) come erroneamente riportato nella colonna degli elementi di valutazione

3) In riferimento al criterio 3.3, i materiali sostitutivi sono a carico dell'amministrazione, sia di modico importo che di importo rilevante

4) In riferimento al criterio 3.5 per ulteriori migliorie riferite alle attrezzature possono intendersi sia attrezzature migliorative rispetto a quelle previste ovvero in aggiunta rispetto a quelle previste; in entrambi i casi ovviamente sarà la commissione a valutarne l'effettivo impatto migliorativo

RICHIESTA 30

Buongiorno si chiede conferma che, in caso di RTI costituendo, il requisito di cui al punto 6.3 lett. b) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE e nelle fattispecie il possesso dell'attestazione ISO 27001 possa essere soddisfatto se in possesso di una sola delle imprese che compongono il raggruppamento.

RISPOSTA 30

Si conferma